

Codice DB1809

D.D. 25 novembre 2009, n. 1187

**Legge Regionale 08/07/1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica"-
Accertamento di disponibilita' sul Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica
per il sostegno del "Programma annuale degli interventi 2003".**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto, per quanto espresso in premessa, delle economie di spesa riportate nell'allegato A) al presente atto, per farne parte integrante, derivate da contributi concessi ai sensi del "Programma annuale degli interventi 2003" della L.R. n. 18/1999 ed erogati da Finpiemonte S.p.A. in misura ridotta, in conseguenza di minori spese sostenute per la realizzazione degli rispettivi interventi, per un importo complessivo di a € 636.763,75;
- di prendere atto delle economie riportate nell'elenco B), allegato al presente atto per farne parte integrante, derivate da contributi concessi, ai sensi della L.R. n. 18/1999 - "Programma annuale degli interventi 2003", ma successivamente revocati dalla Regione Piemonte e, se già erogati da Finpiemonte S.p.A., regolarmente restituiti dai rispettivi beneficiari, per un importo complessivo di € 2.517.672,48;
- di dare atto che l'entità complessiva dell'economia di spesa prodotta sul "Programma annuale degli interventi 2003", dal mese di novembre 2005 a maggio 2009, risulta essere pari ad € 3.154.436,23;
- dato atto che tale economia è da considerarsi come risorsa disponibile sul "Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica" relativo al "Programma annuale degli interventi 2003";
- di accertare pertanto una disponibilità complessiva di risorse pari a € 3.154.436,23 sul Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica per il sostegno del "Programma annuale degli interventi 2003".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. n. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Paola Casagrande

Allegato